

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 12 del 12 marzo 1990, è stata abrogata dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26: "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.".

---

**Legge Regionale 5 marzo 1990, n. 10.**

**«Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico sul territorio regionale»**

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

E' concesso il diritto di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenza regionale ai non vedenti con cecità assoluta e con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e ai loro eventuali accompagnatori.

---

Articolo 2

Il diritto concesso al non vedente, di cui all'art. 1, è attestato mediante tessera personale rilasciata al beneficiario.

Ai fini del rilascio della tessera personale di libera circolazione, di cui al comma 1, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale dei trasporti, tramite l'Unione Italiana Ciechi, associazione legalmente riconosciuta con DPR 23-12-1978 n. 1919 a rappresentare e tutelare gli interessi dei ciechi italiani.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 5 marzo 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA